



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110010 – Gran Bosco di Salbertrand Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 7-4703 del 27-2-2017)



Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1110010

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggi e piani d'azione)*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

IT1110010

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 10 *(Obblighi)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

Art. 13 *(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*))*

Art. 14 *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))*

Art. 15 *(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

Art. 16 *(Norme per i Boschi di abete rosso (9410))*

Art. 17 *(Norme per le faggete (9110, 9130, 9140, 9150, 9210*))*

Art. 18 *(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (5130, 4060, 4080))*

CAPO II -Ambienti aperti

Art. 19 *(Divieti)*

Art. 20 *(Obblighi)*

Art. 21 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 22 *(Praterie xeriche e habitat associati (6110))*

Art. 23 *(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))*

Art.24 *(Ambienti rupestri (8120, 8210))*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 25 *(Divieti)*

Art. 26 *(Obblighi)*

Art. 27 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 28 *(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140); laghi e stagni distrofici naturali con presenza di Utricularia minor (3160))*

Art. 29 (*Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (3160, 7220, 7230)*)

CAPO IV -Ambienti delle acque correnti

Art. 30 (*Divieti*)

Art. 31 (*Obblighi*)

Art. 32 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 33 (*Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220)*)

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 34 (*Divieti*)

Art. 35 (*Obblighi*)

Art.36 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 37 (*Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520) praterie umide di bordo ad alte erbe 6430)*)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I -Specie vegetali

Art. 38 (*Misure di conservazione generali*)

Art. 39 (*Misure a favore di Aquilegia alpina*)

Art. 40 (*Misure a favore di Gentiana ligustica*)

CAPO II – Specie animali

Misure di conservazione relative alle colonie di chiroterri

Art. 41 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture*)

Art. 42 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali*)

Art.43 (*Misure per la tutela di Invertebrati di rilevante interesse*)

Lepidotteri

Art. 44 (*Misure per la tutela dei Lepidotteri di rilevante interesse*)

Art. 45 (*Misure a favore di Euphydryas a. aurinia*)

Art. 46 (*Misure a favore di Euphydryas a. glaciegenita*)

Art. 47 (*Misure a favore di Maculinea arion*)

Art. 48 (*Misure a favore di Parnassius apollo*)

Art. 49 (*Misure a favore di Parnassius mnemosyne*)

Art. 50 (*Misure a favore di Zerynthia polyxena*)

Art. 51 (*Misure a favore di Euplagia quadripunctaria*)

Anfibi

Art. 52 (*Misure a favore di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee*)

Rettili

Art.53 (*Misure a favore di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus*)

Mammiferi

Art.54 (*Misure a favore di Canis lupus*)

Art. 55 (*Misure a favore di Lepus timidus*)

Art. 56 (*Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus helveticus, Alectoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix*)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110010 –
GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non
inserite nelle Direttive

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Specie Animali alloctone

Specie vegetali alloctone

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 , e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e loro eventuali modificazioni successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110010 - *“Gran Bosco di Salbertrand”* e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 , e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 nonché le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del Sito Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. Il piano di gestione è redatto in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.

6. Nell'ambito del sito Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure di mitigazione e compensazione atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e seguendo strettamente le indicazioni contenute nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat dell'Unione Europea.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1110010

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

1. Nel Sito sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano a mantenere, o ripristinare, uno stato di conservazione favorevole per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e sulle altre specie di rilevante interesse conservazionistico (tabella 2 dell'Allegato A) presenti nel Sito.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge sito-specifiche.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009, delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) e dalle presenti Misure di Conservazione sitospecifiche o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani. Il proponente di interventi, progetti, attività e opere, ancorchè predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sitospecifiche e facenti parti delle fattispecie di cui al Comma 7 lettera b) delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) è comunque tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto gestore che, entro 30 gg dalla comunicazione, ne verifica la coerenza con gli obiettivi di conservazione del Sito e trasmette eventuali osservazioni e/o prescrizioni o, in assenza di conformità, può richiedere l'attivazione della procedura di V.I.
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 6, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:

- a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi delle presenti misure di conservazione per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV, Capo II del presente provvedimento;
- b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 43.

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) Uccidere, catturare, danneggiare o arrecare volontariamente disturbo alle specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, con le deroghe previste all'Art. 33 comma 4 lettera F L.r. 19/2009 s.m.i.; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi per le specie della flora spontanea e le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali regolamentazioni del piano di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione del trappolaggio finalizzato a monitoraggi o ricerca scientifica, o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione di cui all'articolo 47 della L.r. 19/2009, approvati dal Soggetto Gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti all'habitat Natura 2000: 6170, 6430 e 6520 se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della

- Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato; su modeste superfici di habitat non prioritari, non particolarmente rappresentative dell'habitat nel sito, e in assenza di specie di elevato interesse conservazionistico (tabella 2 dell'Allegato A) può essere ammessa per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie specie invasive o non autoctone;
 - e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente ;
 - g) realizzare nuove discariche impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto;
 - h) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci;
 - i) abbattere alberi, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco o alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - k) il soggetto gestore, con specifico provvedimento, ha la facoltà di limitare o vietare anche temporaneamente attività ludico sportive che interferiscano con le finalità di conservazione;
 - l) è vietato svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - m) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati; sono fatti salvi:
 - a. i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della stessa legge è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
 - b. gli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza,
 - c. il personale addetto alla fornitura di servizi primari,
 - d. gli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché al personale del Comune e dell'Ente gestore del sito per motivi di servizio,
 - e. il personale incaricato dal soggetto gestore per lo svolgimento delle proprie funzioni;

- n) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- o) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona con particolare riferimento alle specie invasive elencate nell'allegato B, non presente naturalmente o coltivata tradizionalmente nel territorio del sito; sono fatte salve le specie non invasive allevate o coltivate all'interno delle pertinenze residenziali e le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica; la coltivazione di specie non tradizionalmente coltivate nel sito è subordinata ad assenso da parte del soggetto gestore che ne valuta la potenzialità di spontaneizzazione negli ambienti naturali o di inquinamento genetico delle specie spontanee;
- q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previa valutazione di incidenza;
- r) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*".
- s) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- t) Per il controllo della fauna selvatica, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- u) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- v) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- w) utilizzo di munizionamento di piombo;
- x) svolgere attività di guerra simulata;
- y) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- z) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- aa) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

- bb) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- cc) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- dd) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- ee) effettuare appostamenti per la fotografia e le riprese video naturalistiche presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- ff) utilizzare richiami sonori o vivi di qualsiasi tipo per la fotografia e le riprese video naturalistiche, fatti salvi progetti di monitoraggio o ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Gestore o interventi svolti dal personale dello stesso Ente;
- gg) La realizzazione di nuova viabilità e sentieristica, fatte salve le modifiche alla viabilità esistente finalizzate a ridurre l'impatto sulla conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario e/o conservazionistico previo assenso del soggetto gestore subordinato all'obbligo di ripristino naturalistico della viabilità dismessa;
- hh) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, zone umide ed ambienti delle acque correnti;
- ii) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e il sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive. I sorvoli a quote inferiori ai 500 metri dal suolo effettuati con altre finalità, compreso l'utilizzo di aeromobili a controllo remoto (droni), sono ammessi previo assenso del soggetto gestore. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi;
- jj) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;
- kk) è fatto divieto di utilizzare erbicidi per operazioni di diserbo delle scarpate stradali, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati;

- c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - d. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - e. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- e) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere, se parzialmente sovrapposti o situati ai confini del sito; ok
- h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti

provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'Allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/~ambiente/tutela~amb/esoticheInvasiv.htm>.

- i) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- j) effettuare, a cura dei Comprensori Alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) confinanti, con modalità concordate con il soggetto gestore, adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*), secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - c) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - d) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - e) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - f) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - g) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - h) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;

- i) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- j) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione o ricollocamento;
- k) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- l) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- m) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - b. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- n) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore sentito il parere vincolante del Centro di Referenza Regionale competente;
- o) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- q) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni animali sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- r) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- s) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- v) individuare i corridoi ecologici per le principali specie di interesse conservazionistico e

- promuovere interventi gestionali per il mantenimento della loro funzionalità;
- w) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - x) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
 - y) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - z) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - aa) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat qualsiasi attività sportiva o escursionistica se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
 - bb) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia;
 - cc) acquisire la proprietà/disponibilità di aree per la tutela e gestione dell'habitat e/o il ripristino della continuità ecologica.

2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicatione;
- c) favorire la riconversione delle colture intensive in habitat inseriti nell'All. I della Direttiva Habitat.

Art. 6

(Monitoraggi e piani d'azione)

1. Il Soggetto Gestore, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie, in accordo con le linee guida regionali e/o nazionali, i dati relativi alle specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di particolare interesse conservazionistico (tabella 2 dell'Allegato A), li inserisce nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) conduce con criteri scientifici il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, seguendo le linee guida regionali, al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali;

- c) valuta periodicamente lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla lettera a), anche in relazione alla qualità dei loro habitat; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione sito-specifiche;
- d) collabora alla predisposizione piani d'azione finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari habitat, specie o gruppi di specie;
- e) attua a scala locale programmi e azioni volti a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- f) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110010

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito Natura 2000, così come descritte nell'Allegato A tabella 1.
2. i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sullo stato di conservazione degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'articolo 1 commi 3 e 4 e dall'articolo 2 comma 5, è redatto in conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Per le proprietà forestali pubbliche o gestite direttamente dal Soggetto Gestore, o di altri soggetti se con estensione superiore ai 100 ettari a potenziale gestione attiva, al fine di assicurare la sostenibilità e la compatibilità della gestione forestale con la conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario e caratteristiche dell'ambiente, è da promuovere la redazione di un Piano forestale aziendale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9
(Divieti)

1. Nel Sito è vietato:

- a) effettuare il trattamento a tagli successivi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
- b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo e il transito in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte dal Soggetto Gestore o previste dal Piano di Gestione, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione, di un piano forestale redatto ai sensi della L.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I. o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 10
(Obblighi)

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) per ogni tipo di habitat forestale presente nel sito con superfici significative, nei boschi di proprietà o disponibilità pubblica sono individuate almeno una "isola di senescenza" da cui sono esclusi interventi forestali a tempo indefinito; la somma di tali aree deve avere una superficie complessiva non inferiore al 5% della superficie dell'habitat presente nel Sito e ogni area deve avere superficie non inferiore all'ettaro;
- b) i cedui a regime di querceti di rovere sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- c) nei cedui delle altre categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- e) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- f) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- g) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- h) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti dell'articolo 31 comma 1 lettera c) delle presenti misure di conservazione;
- i) boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di

intervento sono lasciati in evoluzione monitorata;

- j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree autoctone localmente meno rappresentate o sporadiche
- k) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo o eradicazione di specie legnose esotiche invasive elencate nell'Allegato B. fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie autoctone diverse da robinia e per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- l) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo, gli interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.
- m) i capitolati per la vendita di lotti boschivi pubblici, per la concessione in affitto di superfici forestali e i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici devono essere coerenti e coordinati con le presenti misure di conservazione;
- n) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; periodi diversi più restrittivi potranno essere individuati nel piano di gestione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente

regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;

- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) anche su proprietà privata l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.
 - g) nei cantieri forestali l'impiego di sistemi di esbosco a ridotto impatto, quali risine e le gru a cavo, in alternativa allo sviluppo di nuova viabilità forestale.
 - h) nelle sistemazioni idraulico-forestali, privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - i) incentivare la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile secondo gli standard internazionali (PEFC, FSC);
 - j) effettuare interventi di rinfoltimento delle specie arboree tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico.
 - k) Incentivare attività di stoccaggio in banca del germoplasma, coltivazione in vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - l) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.)
 - m) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat

- n) Gli interventi sulla Robinia e sull'Ailanto devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte;
- o) Evoluzione monitorata in aree individuate dal soggetto gestore
- p) Incentivare attività di conservazione ex situ (stoccaggio in banca del germoplasma, coltivazione in banca colturale, coltivazione in vivaio forestale) delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- q) effettuare interventi di traslocazione, per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- r) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
- s) monitoraggi di controllo dell'espansione delle Robinie e della metodologia di contenimento;
- t) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Ulmus laevis*, *Thelypteris palustris*;
- u) sperimentazione di tecniche di intervento sulle Robinie.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche(cavitazioni,

- fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito devono essere individuate permanentemente con modalità da concordare con il soggetto gestore e georeferenziati dal Soggetto Gestore per gli interventi soggetti alla comunicazione semplice, e dal proponente per quelli con progetto di taglio da autorizzare. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale o alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento Forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180))*

1. È vietato:
- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
 - b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 metri quadrati;
 - c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.
2. È obbligatorio:
- a) l'evoluzione monitorata per le formazioni di forra e rupicole;
 - b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 31, comma 1, lettera c) delle presenti Misure di Conservazione;
 - c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
 - d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'Allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).
3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie

localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco ;
- b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. In caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;

Art. 15

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 0,5 ettari;
- b) pascolo in ambiti con rinnovazione di pino cembro;
- c) l'apertura di nuova viabilità forestale, salvo diversa previsione del piano di gestione o del piano forestale aziendale redatto ai sensi della vigente normativa forestale è sottoposto a V.I. o di progetti del soggetto gestore.

2. È obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.);
- d) l'evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione, di un piano forestale redatto ai sensi della vigente normativa forestale e sottoposto a V.I. o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;

- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni
 - g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'Allegato C;
 - h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione monitorata conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
 - i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione monitorata, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti, fatto salvo diversa disposizione del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
 - b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa a dimora;
 - c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 16

(Norme per i Boschi di abete rosso (9410))

1. È vietato:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 2000 metri quadrati.
2. È obbligatoria:
- a) l'evoluzione monitorata dei popolamenti subalpini, salvo gli interventi previsti dal piano di gestione, di un piano forestale redatto ai sensi della vigente normativa forestale e sottoposto a V.I. o da progetti a cura del soggetto gestore;
 - b) nei popolamenti montani il periodo di curazione non può essere inferiore a 15 anni così come l'intervallo di tempo intercorrente fra l'apertura di buche – fessure adiacenti .
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);
 - b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 17

(Norme per le fagete (9110, 9130, 9140, 9150, 9210))*

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le abetine in quanto connesse agli

habitat di faggete, lariceti e boschi di abete rosso.

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio;
- d) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro.

2. È obbligatorio:

- a) le fustaie sono gestite a taglio a scelta colturale anche per gruppi fino ad una superficie di 1000 mq, con una ripresa sino al 25% della provvigione. In presenza di nuclei affermati di rinnovazione naturale è possibile il taglio a fessura con una superficie massima di 2000 mq;
- b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a);
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto agli articoli 10 e 12 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- d) sono da conservare e favorire le specie sporadiche di cui all'Allegato C, con particolare attenzione per quelle più eliofile;
- e) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o ad un piano forestale redatto ai sensi della vigente normativa forestale e sottoposto a V.I.
- f) ai limiti superiori del bosco dev'essere mantenuta una fascia di almeno 100 m di dislivello ed ai margini una profondità pari ad almeno 20 m, a densità naturale, conservando gli esemplari policormici, vetusti o deperenti;
- g) in presenza di tasso o agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- h) i popolamenti subalpini devono essere lasciati all'evoluzione monitorata e comunque qualsiasi intervento dovrà essere espressamente previsto nel piano di gestione o autorizzato dal Soggetto gestore;
- i) nei lariceti anche artificiali in successione verso l'abetina, effettuare diradamenti volti a favorire la successione verso il bosco misto, valorizzando anche le latifoglie (faggio, acero di monte e sorbi).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali non uniformi, mirati a diversificare la struttura verticale;
- b) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
- c) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- d) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta e/o abetina conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

Art. 18

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (5130, 4060, 4080))

1. È vietato:

- a) tagliare o danneggiare esemplari appartenenti alle specie del genere *Juniperus*, fatti salvi interventi intrapresi dallo stesso soggetto gestore ai fini di gestione/miglioramento degli stessi habitat
- b) accensione fuochi e abbruciamento materiale vegetale
- c) pascolamento nel caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat

2. È obbligatorio:

- a) È obbligatoria l'evoluzione monitorata fatti salvi gli interventi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico.
- b) nel caso di interventi (pascolo, decespugliamenti, diradamenti, sfalcio) su altre tipologie di habitat in cui sia presente rinnovazione della specie *J. communis* è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili a evitare di danneggiare o inibire la rinnovazione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

CAPO II -Ambienti aperti

Art. 19

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del Sito è vietato:

- a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
- c) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1°dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni e avvoltoi (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
- d) realizzare nuove linee elettriche e far passare cavi sospesi in prossimità delle pareti su cui

- nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore;
- e) la posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
 - f) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - g) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti o specie di interesse conservazionistico o entro 50 m dal perimetro delle stazioni di specie vegetali di interesse conservazionistico presenti negli altri ambienti. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive inserite negli elenchi del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso in ottemperanza alla legislazione europea e nazionale esistente ovvero in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", in accordo con le linee guida regionali indicate per la gestione delle specie esotiche invasive, in allegato del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 evitando in ogni caso l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo -in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme -adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.
2. il soggetto gestore, ai fini di tutela degli ambienti aperti utilizzati come zona di rifugio e sosta delle specie di avifauna migratoria, vieta l'accesso delle aree individuate tramite monitoraggio in periodo di migrazione, delimitandole con recinzioni temporanee e apponendo idonea cartellonistica contenente le motivazioni, come previsto dall'Art. 3, comma 1), lettera y) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

Art. 20 **(Obblighi)**

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (habitat 4060 "lande alpine boreali" e 4080 "boscaglie subartiche di Salix spp.) devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, in ogni caso solo su superfici continue ed estese, senza alterare la fascia ecotonale tra bosco e prateria, senza modificare le superfici particolarmente rappresentative di tali habitat nel sito o che ospitano specie di rilevante interesse conservazionistico e senza incidere su più del 50 per cento della superficie di tali habitat all'interno del sito, indicata nel formulario standard alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- b) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e da eventuali progetti di conservazione e gestione promossi dal Soggetto Gestore, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;
- c) smantellamento degli impianti di risalita dismessi, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità da concordare con il gestore del sito;
- d) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

- e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione;
- f) adottare forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) anche attraverso l'applicazione di piani che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione.

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati permanenti, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali senza entrare in contrasto con gli obiettivi di conservazione di altri habitat di interesse comunitario di elevato interesse conservazionistico nel sito o particolarmente rappresentativi su approvazione di un progetto autorizzato dal soggetto gestore;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
- e) la redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata diversità floristica, di ricchezza di specie e/o la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore;
- f) utilizzare per gli inerbimenti e le trasemine, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone ottenute da "siti di raccolta" di origine locale, o da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito. secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale";
- g) realizzare o ripristinare pozze per l'abbeverata;
- h) attuare la mandatura per bovini ed equini e la stabbiatura per gli ovicaprini nel caso in cui non si allestiscano recinzioni mobili come strutture di prevenzione degli attacchi da canidi;
- i) delimitare i settori di pascolamento con recinzioni a filo elettrificato (o bindella) e paleria con isolanti per i bovini e per gli equini e con reti elettrificate per gli ovicaprini come tecnica di prevenzione degli attacchi da canidi;
- j) prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo. Tali pratiche devono essere estese anche alle aziende esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso;
- k) prevedere azioni per limitare o eliminare la presenza di cani randagi nel Sito, da estendere anche al territorio non tutelato, ma in relazione funzionale con esso;
- l) impiegare tratti di reti o recinzioni elettrificate (deviatori) per indirizzare il bestiame al pascolo, prevenire sentieramenti e impedire l'accesso ad habitat su cui è vietato il pascolamento;
- m) adottare il pascolamento con successione di differenti specie e categorie di animali;

- n) effettuare il pascolamento saltuario delle formazioni pastorali negli alpeggi abbandonati;
- o) nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- p) Redazione di un piano pastorale che stabilisca norme e pratiche da seguire concordate con il Soggetto Gestore e che:
 - 1. impedisca il pascolamento continuo libero per tutte le specie e le categorie di bestiame; stabilisca il carico massimo di animali sostenibili dall'habitat, come previsto dai tipi pastorali della Regione Piemonte;
 - 2. impedisca il danneggiamento della cotica erbosa per prolungata permanenza del bestiame, sia diurna, sia notturna;
 - 3. delimiti i periodi di monticazione che devono essere precisati nei contratti di affitto secondo le indicazioni del Soggetto Gestore;

Art. 22

(Praterie xeriche e habitat associati (6110))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate, deve essere richiesto l'assenso al soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza; per la messa a coltura di nuove superfici;
- b) irrigazioni, concimazioni lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- c) qualsiasi forma di rimboschimento;
- d) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. È obbligatorio:

- a) effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente, dopo la disseminazione di peculiari specie di interesse conservazionistico (orchidaceae e/o altre indicate dal soggetto gestore sulla base dell'elenco allegato), limitatamente ad aree individuate dal soggetto gestore; tali utilizzazioni tardive saranno applicate o permanentemente o a rotazione negli anni a seconda della specie da tutelare, secondo le indicazioni del soggetto gestore;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata diversità floristica, di ricchezza di specie di orchidee e/o la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore. In linea generale privilegiare pratiche pastorali eterogenee nel tempo e nello spazio in modo da favorire tanto le specie e tardive (pascolo estensivo) che le specie annuali o adatte a suoli pionieri e erosi (pascolo

- intensivo) e; alternare ogni 2-4 anni le modalità di utilizzo di ogni superficie. Dove le cenosi di prateria xerica più magre sono stabili o in evoluzione molto lenta ovvero in condizioni stazionali di forte acclività o rocciosità può essere opportuno interdire o limitare il pascolo a carichi contenuti e privilegiare all'occorrenza interventi di controllo meccanico della sola vegetazione arboreo/arbustiva d'invasione;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
 - c) nei mesobrometi (6210), in integrazione al pascolo, è da incentivare la pratica di almeno uno sfalcio da condursi preferibilmente nel periodo di fioritura delle graminacee e dispersione del seme delle principali specie di interesse conservazionistico, in particolare le orchidee;
 - d) controllo dell'invasione arborea /arbustiva nelle aree pascolate o falciate asportando le biomasse di risulta in modo da liberare l'erba dalla copertura di parti secche o legnose; azione da intraprendersi avendo cura di non contrastare le misure di conservazione indicate per gli habitat 5130, 5210, 9340.

Art. 23

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate, previo l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza; per la messa a coltura di nuove superfici;
- b) effettuare il pascolo prima del 15 giugno e successivamente al 30 settembre.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la persistenza di specie tipiche e caratteristiche, la conservazione di valori di elevata diversità floristica e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore.
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) controllo dell'invasione arborea /arbustiva nelle aree pascolate, da effettuarsi dopo la disseminazione delle specie di interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art.24
(Ambienti rupestri (8120, 8210))

1. È vietato:
 - a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
 - b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.
2. È obbligatorio:
 - a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
 - b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 25
(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica galleggiante, sommersa e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; e per la manutenzione di altre infrastrutture presenti e autorizzate (passerelle, pontili);
 - d) l'uso di mezzi a motore su bacini lacustri di superficie inferiore ai 70 ettari, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica;
 - e) navigazione nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - f) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - g) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente

- soluzioni alternative per l'abbeverata;
- h) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
 - i) divieto di campeggio occasionale entro 20 metri dal perimetro degli habitat.

Art. 26
(Obblighi)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
 - b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
 - c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.
2. Obblighi generali
 - a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
 - b) gli analisi degli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ;
 - c) le analisi delle canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
 - d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.
 - e) l'assenso del soggetto gestore per la conservazione, il ripristino e il mantenimento delle canalizzazioni irrigue per le attività agricole e zootecniche.

Art. 27
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - l'allontanamento dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito in base alle indicazioni del Soggetto Gestore;
 - la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - a) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - b) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - c) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - d) il mantenimento o il ripristino della vegetazione autoctona sommersa, natante ed emersa

dei terreni circostanti l'area umida;

- e) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- f) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
- g) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
- h) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- i) interventi di riprofilatura volti a massimizzare la diversificazione del perimetro delle sponde e ridurre la pendenza.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- a) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 28

(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140); laghi e stagni distrofici naturali con presenza di Utricularia minor (3160))

1. È vietato:

- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, in corrispondenza di stazioni a *Chara* spp. Sono fatte salve le infrastrutture necessarie per consentire l'abbeverata del bestiame domestico, a valle della zona umida, onde evitare l'accesso incontrollato.

Art. 29

(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (3160, 7220, 7230))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso

l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - 1 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - 2 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
 - 3 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto;
- c) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere di rilevanza conservazionistica senza arrecare danno agli habitat esistenti e sulla base di specifici progetti approvati dal soggetto gestore ;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide;
- d) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

CAPO IV -Ambienti delle acque correnti

Art. 30 *(Divieti)*

1 Negli ambienti delle acque correnti del Sito è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone e a quelle invasive;
- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello

spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;

- d) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 31 *(Obblighi)*

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda;
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sitospecifiche o nei piani di gestione. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;

- d) creazione e mantenimento di fasce tampone da destinarsi alla creazione permanente di formazioni prative o arboree/arbustive costituite da specie autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 32

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione della funzionalità fluviale delle sponde e dei corsi d'acqua, previo assenso del soggetto gestore;
- c) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree periferiali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- d) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- e) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide periferiali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;

- f) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- g) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- h) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- i) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- j) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- k) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- l) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 33

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220))

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) del presente comma e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 34 *(Divieti)*

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 35 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti agricoli del Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1°agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi di artificializzazione su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art.36

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali a fondo naturale, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- l) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 37

(Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520) praterie umide di bordo ad alte erbe 6430)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;

- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata diversità floristica e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante) ;
- d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I -Specie vegetali

Art. 38

(Misure di conservazione generali)

- a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
- b) Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 39

(Misure a favore di Aquilegia alpina)

1. Divieti:

in corrispondenza delle stazioni floristiche della specie è fatto divieto di:

- a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
- b) apertura di sentieri e piste forestali;

2. Obblighi:

in punti di peculiare presenza della specie:

- a) il soggetto gestore riscontrate l'esistenza di attività quali pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine, ecc. che possano compromettere la conservazione della specie, vieta le suddette attività fino alla fruttificazione o disseminazione,
- b) dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione il soggetto gestore prevede la posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.
- c) delimitazione, dissuasione sino al divieto alla fruizione delle aree dove si riscontra che la fruizione pubblica causi eccessivo pedonamento e rischio di trasformazione habitat

Art. 40

(Misure a favore di Gentiana ligustica)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica

permanente, incluse le concimazioni.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni;
- c) pascolo turnato, guidato o razionato;
- d) mantenimento ambienti aperti.

CAPO II – Specie animali

Misure di conservazione relative alle colonie di chiroterri

Art. 41

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) nei mesi di Agosto e Settembre è vietato l'accesso, dal tramonto all'alba, ai locali utilizzati dai chiroterri durante le ore notturne.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie

storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterteri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroterteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroterteri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroterteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

Art. 42

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali)

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroterri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroterri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel il periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
- b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

Art.43

(Misure per la tutela di Invertebrati di rilevante interesse)

1. La cattura, anche temporanea, di Invertebrati inseriti nell'All. IV della Direttiva Habitat è permesso solo previa autorizzazione in deroga ministeriale, sentito il soggetto gestore;
2. La cattura di Invertebrati non inseriti nell'All. IV della Direttiva Habitat, ma protetti ai sensi di altra legislazione internazionale, nazionale o regionale, e/o di particolare interesse conservazionistico elencati nell'All. A tab.2, è ammessa previo assenso del Soggetto Gestore se non nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o monitoraggio;

3. La cattura degli Invertebrati di particolare interesse conservazionistico nell'All. A tab.2 non è ammessa se non nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore;
4. La cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta etc.) non è ammessa se non nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.

Lepidotteri

Art. 44

(Misure per la tutela dei Lepidotteri di rilevante interesse)

- a) Nel Sito è fatto divieto di catturare specie di lepidotteri, ad eccezione dei casi autorizzati dall'ente gestore o, per le specie in Allegato II e IV della D.H., dal Ministero dell'Ambiente sentito il soggetto gestore.
- b) È vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* varietà *Kurstaki* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili, sentieri e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 45

*(Misure a favore di *Euphydryas a. aurinia*)*

1. Divieti:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano
 - b) modificare l'idrologia del suolo;
 - c) pascolo libero da parte del bestiame domestico.
2. Obblighi:
 - a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
 - b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis*);
 - c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
 - d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti,
 - e) soprattutto nel periodo di volo;
 - f) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Buone pratiche:
 - a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa

- redazione di apposito piano di gestione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
 - c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 46

Misure a favore di Euphydryas a. glaciegenita)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie calcaree alpine e subalpine (codici Corine da 36.41 à 36.45) e nardeti (Corine 35.1).

2. Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di Gentiana e Succisa pratensis) e regolamentare il pascolamento in tali aree;
- c) monitorare la specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorvegliare i siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apporre cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di azione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0.4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 47

(Misure a favore di Maculinea arion)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp.); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine

di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 48

(Misure a favore di Parnassius apollo)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie
- b) sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.

3. Buone pratiche:

- a) realizzare studi volti a definire nel dettaglio le aree di presenza.

Art. 49

(Misure a favore di Parnassius mnemosyne)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie;
- b) sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedire la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.
- b) realizzare studi volti a definire nel dettaglio le aree di presenza, individuando e cartografando i popolamenti della pianta nutrice (*Corydalis*) ove ricercare la specie in periodo di volo.

Art. 50

(Misure a favore di Zerynthia polyxena)

1. Divieti:

- a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti in cui *Zerynthia* è segnalata.

3. Buone pratiche:

- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

Art. 51

(Misure a favore di Euplagia quadripunctaria)

- 1. In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica, se non il divieto di raccolta di individui della specie.

Anfibi

Art. 52

(Misure a favore di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in corpi d'acqua adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- b) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- c) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri) , progettati in modo che non siano idonei ad ospitare ittiofauna

(facilmente prosciugabili nella stagione autunnale) e ai gamberi esotici (realizzare fondo e sponde non escavabili);

3. Buone pratiche:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di anfibi;
- b) La creazione, laddove si ritenga necessario al fine di incrementare la presenza di anfibi e la connessione tra siti riproduttivi, di nuove zone umide, incluse le pozze per l'abbeverata del bestiame.
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Rettili

Art.53

(Misure a favore di *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Hierophis viridiflavus*)

- 1. Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.
- 2. Obblighi:
 - a) mantenere e ripristinare muretti a secco con tecniche costruttive tradizionali.

Mammiferi

Art.54

(Misure a favore di *Canis lupus*)

- 1. Obblighi:
 - a) Quando venga accertata la presenza stabile di lupo nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe, prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo tenendo conto del Documento recepito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nel 2015, che descrive le minacce alla conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi e Appennino e definisce le azioni chiave da implementare per ridurle, e tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito di uno specifico piano di gestione nazionale. Tali pratiche devono essere estese anche alle aziende esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso.
 - b) Il soggetto gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97 art. 7 c. 2 ed in ottemperanza dell'art. 2 Direttiva 92/43/CEE per la sorveglianza dello stato di conservazione della specie per il proprio territorio di competenza. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi nazionali sulla base di quanto definito nel documento "Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)" sviluppato nell'ambito del Progetto LIFE "WOLFALPS";

- c) Il soggetto gestore, definisce le “Aree maggiormente funzionali alla conservazione del lupo”, individuate sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera a) del comma 3 del presente Articolo e del Modello spaziale che individua le Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte realizzato nell’ambito del Progetto LIFE WOLFALPS e sentito il Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte;
- d) il Soggetto Gestore, individua le aree di particolare interesse conservazionistico, di cui all’Art. 3, comma 1), lettera y) delle delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, ai fini di tutela dei siti di riproduzione della specie ancorchè esterni alle aree di cui; alla precedente lettera c),
- e) Il soggetto gestore definisce le aree potenzialmente idonee per la riproduzione della specie, evidenziate nel Modello spaziale che individua le “Aree idonee alla riproduzione della Specie” per il territorio della Regione Piemonte realizzato nell’ambito del Progetto LIFE WOLFALPS, ancorchè esterne alle aree di cui alla precedente lettera c), e programma una gestione delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie a salvaguardia di tali aree;
- f) Il Soggetto Gestore individua le aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo attraverso l’analisi territoriale del rischio;
- g) Il soggetto gestore monitora la presenza dei cani vaganti e il fenomeno del randagismo canino, in particolare relativamente alle razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco).

2. Divieti

Nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c) è fatto divieto, considerando le specificità dei luoghi:

- a) effettuare interventi selvicolturali (compreso l’esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
 - 1) interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - 2) la conservazione e/o il ripristino di radure all’interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - 3) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.
- b) praticare l’attività venatoria, inclusa l’attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- d) realizzare nuove piste forestali ed agrosilvopastorali;
- e) effettuare, senza l’assenso del Soggetto Gestore, appostamenti, anche temporanei, per l’osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche;
- f) effettuare qualsiasi attività che preveda l’utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l’autorizzazione del soggetto gestore.

3. Il Soggetto gestore promuove, incentiva ed attua:

- a) forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); in particolare promuove la programmazione di attività di eco-turismo atta ad evitare situazioni di

- sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- b) il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
 - c) la manutenzione periodica dei corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno;
 - d) la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria funzionale a convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio;
 - e) gli interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti atti ad assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
 - f) la gestione ed il controllo dei cani vaganti e del randagismo canino in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco) anche tramite la cattura;
 - g) il monitoraggio, la gestione ed il controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
 - h) il monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
 - i) le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
 - j) La promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
 - k) L'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
 - l) La promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
 - m) La cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio, comunicazione, con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il sito anche in coordinamento con gli Enti competenti nei territori svizzeri confinanti;
 - n) attuare la mandatura per bovini ed equini e la stabbiatura per gli ovicapri nel caso in cui non si allestiscano recinzioni mobili come strutture di prevenzione degli attacchi da canidi;
 - o) delimitare i settori di pascolamento con recinzioni a filo elettrificato (o bindella) e paleria con isolanti per i bovini e per gli equini e con reti elettrificate per gli ovicapri come tecnica di prevenzione degli attacchi da canidi;
 - p) impiegare tratti di reti o recinzioni elettrificate (deviatori) per indirizzare il bestiame al pascolo, prevenire sentieramenti e impedire l'accesso ad habitat su cui è vietato il pascolamento.

Art. 55

*(Misure a favore di **Lepus timidus**)*

1. Divieti:

- a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*).

2. Obblighi:

- a) Allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato alla lepre bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalla

specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è consentito solamente se condotti al guinzaglio;

- b) il soggetto gestore individua nel territorio del Sito i percorsi fuori pista ammessi, gli sciatori dovranno seguire durante la discesa al fine di minimizzare il disturbo alla specie.

3. Buone pratiche:

- a) Monitoraggio delle popolazioni.

Art. 56

*(Misure a favore dei Galliformi Alpini - *Lagopus mutus helveticus*, *Alectoris graeca saxatilis* e *Tetrao tetrix*)*

1. Divieti:

- a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*) e Gallo forcello (*Tetrao tetrix*);
- b) effettuare attività di fotografia naturalistica e video riprese sulle arene di canto senza l'autorizzazione del soggetto gestore o mediante l'utilizzo di richiami sonori e appostamenti fissi (capanni).

2. Obblighi:

- a) è obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
 - 1. che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate e mappate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera j delle presenti Misure di Conservazione;
 - 2. che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate e mappate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera j delle presenti Misure di Conservazione. In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali;
- b) Il monitoraggio delle popolazioni di fagiano di monte, pernice bianca e coturnice è condotto e/o coordinato dal Soggetto Gestore in collaborazione con i comprensori alpini (CA) e le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) confinanti, per i territori di competenza; secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte";
- c) allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato a gallo forcello e pernice bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalle specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è vietato.
- d) il soggetto gestore individua le aree principali utilizzate per la riproduzione dal gallo forcello, pernice bianca e coturnice dove l'accesso dei cani è consentito solamente se condotti al guinzaglio e senza abbandonare i sentieri segnalati, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 agosto; fatte salve disposizioni più restrittive del piano di gestione o del Regolamento dell'Area protetta;

- e) Il soggetto gestore, fornisce adeguata informazione ad escursionisti, sciatori ed operatori turistici (guide alpine, accompagnatori naturalistici, albergatori) sulla biologia e l'ecologia delle specie, sull'individuazione dei siti di cui ai punti f), g) e h), e sui motivi che hanno portato alla loro individuazione, indicando i comportamenti da seguire in questi contesti;
- f) segnalare opportunamente, secondo le indicazioni fornite dal soggetto gestore, tutte le tipologie di cavi sospesi (linee elettriche o telefoniche, impianti di risalita, teleferiche o cavi utilizzati per l'esbosco) posti in aree individuate dal soggetto gestore come rilevanti per la conservazione della specie (settori utilizzati per lo svernamento, per la nidificazione, aree di canto) o che mettono in connessione tali aree.

3. Buone pratiche da incentivare:

- a) il soggetto gestore promuove e coordina le attività di miglioramento ambientale per il recupero di habitat idonei per i galliformi alpini, nel rispetto dei disposti di cui alle presenti Misure di Conservazione con riferimento in particolare alla conservazione di habitat di interesse comunitario e specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione; (formulazione comune agli altri siti wolfalps).

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110010 – GRAN BOSCO DI SALBERTRAND, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110010 – GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	Ambienti aperti alpini Corridoi di migrazione Valichi montani	Vegetazione erbacea e arbustiva alpina Praterie Praterie umide Ghiaioni Rocce	4060, 4080, 6110, 6170, 6430, 6520, 8120, 8210
Ambienti forestali	Ambienti forestali alpini	Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio Faggete e boschi misti mesofili Vegetazione ripariale arborea Cespuglieti temperati	5130, 9130, 9180, 9410, 9420, 91E0*,
Acque ferme	Zone umide	Sorgenti petrificanti Torbiera Stagni e paludi	3140, 3160, 7220*, 7230
Acque correnti	Ambienti fluviali	Vegetazione ripariale arborea Acque correnti Acque correnti alpine	3220, 91E0*,
Ambienti agricoli	Ambienti agricoli	Praterie	6510, 6520

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
		<i>Parnassius phoebus</i>	Specie inclusa in Liste Rosse nazionali
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
		<i>Salamandra salamandra</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A223	<i>Aegolius funereus</i>	
	A079	<i>Aegypius monachus</i>	
	A247	<i>Alauda arvensis</i>	
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	
	A412	<i>Alectoris greca saxatilis</i>	
		<i>Anas clypeata</i>	
		<i>Anas crecca</i>	
		<i>Anas platyrhynchos</i>	
		<i>Anas querquedula</i>	
		<i>Anas strepera</i>	
		<i>Anthus campestris</i>	
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A139	<i>Charadrius morinellus</i>	
	A196	<i>Chlidonias hybrida</i>	
	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A084	<i>Circus pygarcus</i>	
		<i>Columbus palumbus</i>	

	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
		<i>Egretta alba</i> (<i>Ardea alba</i>)	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A097	<i>Falco vespertinus</i>	
		<i>Galinula chloropus</i>	
		<i>Gallinago gallinago</i>	
	A342	<i>Garrulus glandarius</i>	
	A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	
	A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	
		<i>Grus grus</i>	
	A078	<i>Gyps fulvus</i>	
	A131	<i>Himantopus himantopus</i>	
	A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A157	<i>Limosa lapponica</i>	
	A246	<i>Lullula arborea</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A074	<i>Milvus milvus</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
	A301	<i>Sylvia sarda</i>	
		<i>Scolopax rusticola</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
	A166	<i>Tringa glareola</i>	
	A283	<i>Turdus merula</i>	
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	
	A284	<i>Turdus pilaris</i>	
	A282	<i>Turdus torquatus</i>	
	A287	<i>Turdus viscivorus</i>	
Mammiferi			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie contenuta nell'Allegato II e IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	
	1334	<i>Lepus timidus</i>	
	1357	<i>Martes martes</i>	
		<i>Capreolus capreolus</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Eliomys quercinus</i>	

		<i>Lepus europaeus</i>	
		<i>Marmota marmota</i>	
		<i>Martes foina</i>	
		<i>Meles meles</i>	
		<i>Mustela erminea</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
		<i>Sorex araneus</i>	
		<i>Sorex minutus</i>	
<i>Vegetali</i>			
	1480	<i>Aquilegia alpina</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
		<i>Campanula alpestris</i>	
		<i>Gallium pseudohelveticum</i>	
		<i>Juncus arcticus</i>	
		<i>Leontopodium alpinum</i>	
		<i>Orchis cruenta</i>	
		<i>Rhynchosinapsis richeri</i>	
		<i>Saxifraga biflora</i>	
		<i>Utricularia minor</i>	
		<i>Tulipa australis</i>	
		<i>Veronica allionii</i>	
		<i>Menyanthes trifoliata</i>	

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	

Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi" e s.m.i..

Per la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili alla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	

<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X
<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

(*) E' fatta salva la possibilità, in ambienti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, di utilizzare la robinia per impianti misti di arboricoltura da legno.

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanooides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraister
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)